

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Liceo Scientifico Statale "Giovanni Marinelli"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803

C.F. 80006880308 - COD. MECC. UDPS010008 - COD. IPA UFYXMC

e-mail: UDPS010008@istruzione.it - PEC: udps010008@pec.istruzione.it sito: www.liceomarinelli.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA delle studentesse e degli studenti del Liceo scientifico statale "Giovanni Marinelli" di Udine

Art. 1. Fonti normative e riferimenti

1. Il presente Regolamento di disciplina è ispirato ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento giuridico italiano. Esso costituisce attuazione del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 *"Statuto delle Studentesse e degli Studenti"*, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (modifiche ed integrazioni), della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 *"Regolamenti di disciplina degli istituti scolastici"*, della Legge 150/2024 *"Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"*. A tale effetto il presente Regolamento verrà adeguato ai principi della Legge 150/2024, non appena verranno emanati i Regolamenti di attuazione previsti dall'art. 1 commi 4 e 5 di tale Legge.
2. Il presente Regolamento di disciplina si raccorda con il "Patto educativo di corresponsabilità" (art. 3 D.P.R. n. 235/2007), sottoscritto dall'Istituzione scolastica con le Famiglie e Studenti all'atto dell'iscrizione presso questo Istituto e volto a definire in maniera condivisa diritti e doveri nel rapporto fra le tre componenti.
3. Il presente Regolamento di disciplina recepisce la Circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 relativa a "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione".

Art. 2. Finalità e criteri

1. I provvedimenti dell'Istituzione scolastica derivanti da semplici mancanze o da espresse violazioni di norme disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero degli studenti e delle studentesse attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a un procedimento derivante dalla violazione di norme disciplinari senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche attraverso un formale procedimento con le garanzie previste dalla legge sui provvedimenti disciplinari. Qualora lo/la studente/studentessa sia minorenne devono essere sentiti anche i genitori. Qualora maggiorenne lo studente/la studentessa avrà facoltà di decidere se coinvolgere o meno la famiglia.
3. Nessuna ricaduta connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole materie scolastiche, le stesse influiscono invece sulla valutazione del comportamento, così come indicato

nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e in conformità con quanto previsto dalla Legge 150/2024.

4. In nessun caso, in aderenza ai principi costituzionali, può essere sanzionata disciplinarmente la libera espressione di opinioni legittimamente manifestata nei termini previsti dell'Ordinamento giuridico italiano e non lesiva di diritti altrui ovvero contraria ad espresse norme di legge.
5. Le mancanze disciplinari previste dal presente Regolamento per comportamenti non gravi, contrari al Regolamento di disciplina e al Patto di corresponsabilità non danno luogo all'irrogazione di sanzioni disciplinari, prevista dalla vigente normativa, configurandosi solo come interventi didattici ed educativi dell'Istituzione scolastica, finalizzati alla responsabilizzazione dello/a studente/studentessa.
6. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previo accertamento della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma oggettivamente l'esistenza di responsabilità disciplinare per le fattispecie previste dal presente Regolamento di disciplina e che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/a studente/ studentessa chiamato/a a risponderne.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla violazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello/a studente/studentessa, della gravità e lesività del comportamento tenuto e delle conseguenze che da esso derivano; la reiterazione della violazione, già dalla seconda volta, è considerata motivo legittimo di aggravamento della nuova sanzione da irrogare.
8. Agli studenti/studentesse è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 3. Diritti degli studenti e delle studentesse (estratto da art.2 D.P.R. n.249/1998)

1. Diritto di formazione. Lo studente/la studentessa ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Diritto di riservatezza. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello/a studente/studentessa alla riservatezza.
3. Diritto di informazione. Lo studente/la studentessa ha diritto di essere informato/a sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola
4. Diritto di partecipazione e valutazione. Lo studente/la studentessa ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.
5. Diritto di consultazione. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti /le studentesse della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Diritto di apprendimento e scelta. Gli studenti e le studentesse hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.
7. Diritto di rispetto alla vita culturale e religiosa. Gli studenti e le studentesse stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
8. Diritto di assicurazione e garanzia. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente

assunte dagli studenti/dalle studentesse e dalle loro associazioni;

- c. c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
 - d. d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti/studentesse, anche con handicap;
 - e. e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. Diritto di assemblea. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti e delle studentesse, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. Diritto di attività associative. I regolamenti della scuola garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti/ studentesse singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte loro e delle associazioni cui fanno parte.

Art. 4. Doveri degli studenti e delle studentesse (in riferimento art.3 D.P.R. n.249/1998)

- 1. Doveri di frequenza ed impegno: gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nell'ambito della normativa vigente.
- 2. Doveri di comportamento: nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti e le studentesse sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R. n.249/1998.
- 3. Doveri di rispetto altrui: gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 4. Doveri di informazione e rispetto delle disposizioni: gli studenti e le studentesse sono tenuti ad informarsi (attraverso i canali analogici e digitali) ed osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.
- 5. Doveri di rispetto delle strutture ed attrezzature: gli studenti e le studentesse sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Doveri di rispetto dell'ambiente scolastico: gli studenti e le studentesse condividono la responsabilità di rendere accogliente e sereno l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, anche adottando un abbigliamento e un linguaggio decorosi in segno di rispetto per l'Istituzione.

Art. 5. Classificazione delle fattispecie con indicazione della relativa ricaduta (richiamo o sanzione disciplinare) ed organo competente a comminarla

- 1. I comportamenti contrari al Regolamento di disciplina e al Patto di corresponsabilità configurano, ai sensi del presente Regolamento, due ipotesi distinte a seconda della loro gravità, e nei termini previsti dallo stesso:
 - A) MANCANZA DISCIPLINARE
 - B) VIOLAZIONE DISCIPLINARE
- 2. La mancanza disciplinare viene prevista per comportamenti NON gravi, contrari al Regolamento di disciplina e al Patto di corresponsabilità e NON dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare;
- 3. La violazione disciplinare viene prevista per comportamenti GRAVI, contrari al Regolamento di disciplina

e al Patto di corresponsabilità, e dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare prevista dal Regolamento con lo svolgimento del relativo procedimento, garantito dalle norme sul procedimento amministrativo.

4. La mancanza disciplinare ha come conseguenza i seguenti provvedimenti dell'Istituzione scolastica:
 - richiamo orale;
 - richiamo scritto/nota disciplinare del docente
 - comunicazione/incontro con la famiglia da parte del Coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico.
 5. La violazione disciplinare ha come conseguenza i seguenti provvedimenti dell'Istituzione scolastica:
 - nota disciplinare del Dirigente scolastico;
 - allontanamento dalla Comunità scolastica.
 6. Gli organi competenti ad applicare i provvedimenti ai comportamenti contrari al Regolamento di disciplina e al Patto di corresponsabilità sono:
 - a) per le mancanze disciplinari: Docente dell'istituto, Docente coordinatore di classe, Dirigente scolastico;
 - b) per le violazioni disciplinari: Consiglio di classe, Consiglio di Istituto.
- secondo quanto previsto dalle successive tabelle.

MANCANZE DISCIPLINARI	Tipo di mancanza disciplinare	Ricaduta disciplinare	Soggetto demandato all'applicazione
Frequenza	Assenze dall'aula	• richiamo orale • richiamo/annotazione scritto di comportamento • nota disciplinare del docente • intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico • comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe e/o del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
	Ritardi nei rientri in aula		
	Ritardi e assenze ingiustificati		
Rispetto degli impegni scolastici	Mancata consegna lavori nei termini previsti	• richiamo orale • richiamo scritto di compiti • nota disciplinare del docente • intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico • comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe e/o del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
	Mancanza del materiale	• richiamo orale • richiamo scritto di materiale • nota disciplinare del docente • intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico • comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe, eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
	Disturbo dell'attività didattica	• richiamo orale • richiamo di comportamento o annotazione scritti • nota disciplinare del docente • intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico • comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe, eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico

	Mancata sottoscrizione comunicazioni	● richiamo orale ● richiamo scritto di comportamento ● nota disciplinare del docente (solo in caso di studenti maggiorenni) ● intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico ● comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe, eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
	Scorrettezze nello svolgimento delle verifiche	● richiamo orale ● richiamo scritto di comportamento ● nota disciplinare del docente ● intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico ● comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe, eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
	Utilizzo non autorizzato di dispositivi tecnologici durante l'attività didattica (cellulari, smartphone, tablet, PC, smartwatch, auricolari e cuffie wireless, etc.)	● richiamo orale ● richiamo scritto di comportamento ● nota disciplinare del docente ● intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico ● comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe, eventualmente alla presenza del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
Rispetto della comunità scolastica, della persona e della proprietà	Comportamento inappropriato (linguaggio, gesti, abbigliamento)	● richiamo orale ● richiamo scritto di comportamento ● nota disciplinare del docente ● intervento didattico (orale) del Dirigente scolastico ● comunicazione/incontro con la famiglia da parte del coordinatore di classe e/o del Dirigente scolastico	Docente dell'Istituto; Coordinatore di classe; Dirigente Scolastico
VIOLAZIONI DISCIPLINARI	Tipo di violazione disciplinare	Sanzione disciplinare	Soggetto demandato all'applicazione
Rispetto della comunità scolastica, della persona e della proprietà	Offese e molestie	● nota disciplinare (scritta) del Dirigente scolastico ● allontanamento dalla comunità scolastica inferiore a 15 giorni; ● allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni ovvero che implichi l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di classe
	Bullismo, bullismo tecnologico e uso lesivo della tecnologia		Consiglio di Istituto
	Minacce e comportamenti intimidatori		
	Violenza fisica		
	Uso e induzione all'uso di sostanze psicotrope (stupefacenti e alcoliche)		
	Spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope		
	Falsificazione di documenti		

	cartacei o digitali, anche attraverso l'uso di account/credenziali istituzionali altrui		
	Utilizzo fraudolento e/o pericoloso di attrezzature e materiali		
	Presenza ingiustificata in locali non di pertinenza		
	Danneggiamento di beni e ambienti		
	Furti		
	Tutti i comportamenti in genere ascrivibili ad una fattispecie di illecito di natura penale		

Nel caso di infrazioni commesse da allievi di diverse classi il Dirigente scolastico, o suo delegato, garantisce il raccordo e la coerenza fra le decisioni dei singoli Consigli di Classe coinvolti.

Art. 6. Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a studenti/studentesse o a personale della scuola o a persone esterne alla scuola, le famiglie degli studenti/studentesse responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità genitoriale *in educando* sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.
2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie sussiste anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si fa riferimento a quanto pattuito con le famiglie all'atto della sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità.

Art. 7. Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e per la salvaguardia del diritto della difesa degli studenti e delle studentesse

1. Le violazioni che comportano in astratto, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione di una sanzione disciplinare, iniziano con la segnalazione scritta dei fatti accaduti al Dirigente scolastico e successiva formale contestazione di addebito dei fatti, in modo da garantire allo/a studente/studentessa il diritto di esporre le ragioni in propria difesa e di garantirgli a norma di legge un "*giusto procedimento*".
2. In tali casi spetta al Dirigente scolastico (o ad un suo delegato) avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria che consiste nell'audizione dello/a studente/studentessa, accompagnato dalla famiglia se minorenni, con la possibilità per lo studente di presentazione, entro cinque giorni dalla contestazione di addebito, di una propria memoria difensiva scritta.
3. A seguito dell'audizione disciplinare dello/a studente/studentessa il Dirigente scolastico può:
 - a. procedere con l'archiviazione del procedimento perché il fatto contestato non rientra nella fattispecie astratta della violazione oppure quando appare evidente che lo/a

studente/studentessa non l'abbia commesso ovvero ne sia carente la prova della sua commissione;

b. trasmettere tutti gli elementi acquisiti con l'istruttoria per la successiva deliberazione del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto.

4. La procedura di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio di Istituto si avvia con la trasmissione degli atti effettuata dal Dirigente scolastico e la successiva disamina della documentazione acquisita (relazioni, rapporti contestazione di addebito, verbali) e della documentazione difensiva eventualmente presentata dallo/a studente/studentessa, ivi compreso il verbale della sua audizione. Successivamente l'organo collegiale delibera sul provvedimento da adottare. Il provvedimento adottato deve essere adeguatamente motivato a norma di legge e di Regolamento di disciplina ove comporti l'applicazione di una sanzione ovvero succintamente motivato, ove comporti l'archiviazione del procedimento disciplinare.
5. La delibera del Consiglio di classe viene comunicata al Dirigente scolastico che ne dà esecuzione con suo provvedimento e contestuale comunicazione allo/a studente/studentessa e alla famiglia, se minorenni.
6. Copia del provvedimento viene conservata nel fascicolo personale dello/a studente/studentessa.

Art. 8. Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sole sanzioni disciplinari adottate dall'Istituzione scolastica chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'Organo di garanzia della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. Contro le decisioni adottate dall'organo di garanzia dell'istituto, lo/a studente/studentessa o chi per lui/lei può rivolgersi all'Organo di garanzia regionale.

Art. 9. Organo di garanzia dell'Istituto

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto Marinelli è presieduto dal Dirigente scolastico e composto da un docente, uno/a studente/studentessa ed un genitore designati dal Consiglio di Istituto. La designazione comprende anche l'indicazione di un rappresentante supplente per soggetto che interviene in caso di assenza o incompatibilità del titolare. I designati restano in carica due anni.
2. In caso un componente perda i requisiti a farne parte il Consiglio di Istituto si provvederà alla nomina di un sostituto alla prima riunione utile; parimenti verrà designato anche il nuovo rappresentante supplente.
3. L'organo di garanzia viene convocato in forma scritta dal Dirigente scolastico a seguito di ricorso contro le sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale stilato da un segretario nominato dal Dirigente scolastico ad inizio seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.
4. L'organo di garanzia dell'Istituto, dopo aver esaminato il ricorso proposto e la documentazione agli atti, può deliberare con provvedimento motivato a norma di legge, la sua conferma o disporre l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata.

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 14 del 30 settembre 2025.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 65 del 02 ottobre 2025.